



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.320 del Reg. Data 11-09-2020	Oggetto: L.R. 18/96 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - ADESIONE DEL COMUNE DI MALTIGNANO ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CAPOFILA DELL'ATS N. 22. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO PER L'A.S. 2020/2021 (DAL 14 SETTEMBRE 2020 AL 05 GIUGNO 2021) - IMPEGNO DI SPESA - Codice CIG derivato: ZB42E4446A.
---	---

L'anno duemilaventi addì undici del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni nazionali:

- le norme costituzionali 2, 3, 34 e 38 le quali si applicano al diritto all'educazione garantita dallo Stato e cioè allo studio ed all'istruzione garantito dallo Stato (vedi C.Cost. 80/2010) e non dagli enti locali (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n° 655);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e vincolante per l'Italia (a seguito della ratifica avvenuta con legge 3.3.2009 n. 18), secondo cui, all'art. 7, comma 2, *"in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente"*
- l'art. 24 della citata Convenzione, in base alla quale gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, e, nell'attuazione di tale diritto, devono assicurare che venga fornito *"un accomodamento ragionevole"* in funzione dei bisogni di ciascuno e *"siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione"*
- l'art. 2 della stessa Convenzione, la quale chiarisce che: *"per "accomodamento ragionevole" si intendono "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali."*;
- la Legge n°104/1992 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- la Legge n°162/1998 *"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"*;

- la Legge n°328/2000, ad oggetto *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- La legge n.107 del 13/07/2015 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, ad oggetto *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- Il D.Lgs. n. 96 del 07 agosto 2019, con il quale sono state approvate le modifiche integrative e correttive al predetto D.Lgs. n°66/2017;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- L.R. n. 18/1996 ad oggetto *"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità"*;
- le LL.RR. 21/11/2000, n. 28 e 25/11/2002, n. 25, che modificano ed integrano la citata L.R. n. 18/96;
- la legge n. 328 dell'08/11/2000 avente ad oggetto *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la L.R. n. 34 del 18/12/2001 avente ad oggetto *"Promozione e sviluppo della cooperazione sociale"* e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto *"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTE E RICHIAMATE, inoltre:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, fino al 15 ottobre 2020, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Legge e i relativi DD.PP.CC.MM. attuativi con i quali sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze e i Decreti della Regione Marche con i quali sono state recepite le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e adottate, di conseguenza, anche disposizioni ulteriori proprie;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;
- con DGR n.1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all'anno 2016 e precisamente:
 - a) eliminazione della distinzione tra piani singoli o associati;
 - b) percentuale di cofinanziamento dell'intervento di integrazione uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola
 - c) sostituzione delle borse lavoro socio-assistenziali e delle borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della L.R. n°18/96 con i " tirocini di inclusione sociale" di cui alla DGR n°293/2016, abrogata, nel 2018, dalla vigente DGR n°583/2018
 - d) contributo corrispondente al 90 % dell'indennità mensile ammessa a finanziamento per ciascun tirocinio
 - e) ripartizione in quota proporzionale e in percentuale variabile, per gli interventi del SADE e del SAS, dell'ammontare residuo del fondo dopo la quantificazione del contributo destinato ai tirocini
 - f) possibilità di utilizzare l'eventuale quota residua regionale concessa per i tirocini, e non utilizzata dal Comune, per finanziare sia il SADE che il SAS;

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche ha adottato con DGR n. 364 del 23/03/2020, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l'anno 2016), nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l'anno 2017), nella DGR n.1031 del 23/07/2018 (per l'anno 2018) e nella DGR n°212 del 04/03/2019 (per l'anno 2019), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l'anno 2020, nella quale non si precisa la

percentuale variabile di cofinanziamento che sarà destinata ai servizi di ADE e di AS ma solo quella destinata ai TIS (tirocini di inclusione sociale);

- con DDPF n°86 del 03/04/2020 – Allegato “A” – la Regione Marche ha stabilito che, pur avendo reperito i fondi sui quali è stata assunta regolare prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2020/2022 – annualità 2020, tuttavia la determinazione del budget 2020 sarà effettuata solo dopo che i Comuni avranno rendicontato la spesa per gli interventi realizzati nel 2019;
- con DGR n°791 del 29/06/2020 la Regione Marche ha deliberato di destinare ulteriori fondi all'intervento dell'Assistenza Domiciliare Domestica ed Educativa di cui all'art. 12, lett. a), della L.R. 18/96, in aggiunta a quelli previsti per il medesimo intervento dalla citata DGR n°364/2020;

PREMESSO inoltre CHE :

- l'Ambito n°22, di cui il Comune di Maltignano fa parte, aveva esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la prestazione del servizio di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni diversamente abili nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;
- il comune di Ascoli Piceno, capofila dell'ATS n°22, aggiudicava, con propria determinazione dirigenziale n°1196 del 23/08/2016, la procedura aperta alla Coop. PAGEFHA di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva del 5% (codice CIG: 6650408A49), per la durata di 36 mesi e con facoltà di proroga per altri 12 mesi;
- con nota prot. n. 63029 del 13.09.2016, il Comune di Ascoli Piceno, nel comunicare l'esito dei controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni comunali interessate, nelle more di sottoscrizione del predetto accordo quadro da parte del Comune di Ascoli Piceno, a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico, il quale espressamente prevede la facoltà per i comuni appartenenti all'ATS n°22 di aderire all'Accordo Quadro:

Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A.Q.

- nel disciplinare di gara è previsto inoltre che:
 - *la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);*
 - *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;*
 - *con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
 - *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*
 - *i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;*
 - *ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;*
 - *i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;*
 - *il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.*
- l'Accordo Quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 e registrato con numero di Repertorio 29248;

- la validità del predetto Accordo, di 36 mesi e già rinnovata per l'A.S. 2019/2020, è stata prorogata dal Comune di Ascoli Piceno per ulteriori sei mesi (proroga tecnica) con determinazione dirigenziale n°2092 del 07/09/2020, nelle more della definizione della procedura di gara europea indetta il 01/07/2020 per addivenire alla stipula di un nuovo Accordo Quadro;

PREMESSO, infine, CHE, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra visto e richiamato, l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 66 del 07/09/2020:

- stabiliva di riattivare, con riferimento all'A.S. 2020/2021, il SAS nei confronti di n°4 alunni diversamente abili
- decideva di aderire, per l'erogazione del predetto servizio, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, avendo ritenuto congruo il prezzo orario concordato di 17,52 euro oltre iva 5% (CIG: 6650408A49)
- approvava i seguenti indirizzi ai fini della determinazione del monte ore settimanale max da assegnare a ciascuno dei cinque alunni aventi diritto, e precisamente:
 - o *per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado), tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno e delle richieste delle competenti Direzioni Didattiche, nonché delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2020/2022, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, elevato quest'ultimo a rango costituzionale al pari del diritto allo studio e alla salute, si propone di assegnare agli alunni R.G., P.E. e R.L., disabili in situazione di gravità, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano, che sarà pari al numero di ore necessarie per coprire, in aggiunta e a completamento delle ore di sostegno che verranno assegnate, l'intera programmazione oraria settimanale, tenendo conto, eventualmente, anche dei giorni e/o degli orari in cui gli alunni dovranno assentarsi da scuola per sottoporsi, in maniera sistematica, a terapie. Le future eventuali modifiche al monte ore settimanale già assegnato, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico;*
 - o *per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2019/2020 ossia max 6 ore settimanali, rispetto alle 10 ore richieste dall'Istituto Scolastico, rinviando ad una specifica motivata richiesta scritta del predetto Istituto l'eventuale aumento del monte ore base assegnato. Si stabilisce fin da ora che, laddove dovessero verificarsi numerose e ripetute assenze ingiustificate, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Anche con riferimento al SAS presso le scuole secondarie di secondo grado, si precisa che eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle competenti Istituzioni Scolastiche;*
- stabiliva di riattivare il SAS a partire dal 14 settembre 2020
- riprogrammava il SAS sulla base delle sole risorse comunali esistenti in bilancio, nelle more della ripartizione ed assegnazione del Budget regionale relativo all'anno 2020;

VISTA la documentazione sanitaria rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, nonché dalla U.M.E.E. territorialmente competente, attestante la situazione di disabilità degli alunni da assistere e lo stato di gravità degli stessi;

VISTE le richieste delle competenti Direzioni Didattiche relativamente all'Anno Scolastico 2020/2021, acquisite al protocollo e debitamente conservate agli atti dello scrivente Ufficio;

RITENUTO di dover programmare l'erogazione del servizio di assistenza scolastica, senza più alcuna distinzione tra ordini e gradi, per il periodo dal 14 settembre 2020 al 05 giugno 2021, tenendo conto delle richieste di intervento pervenute, della DGR n°364/2020, degli indirizzi impartiti dall'amministrazione comunale con la deliberazione di G.C. n°66/2020 sopra richiamata e quindi dell'Accordo Quadro stipulato dal Comune di Ascoli Piceno con la Cooperativa Pagefha di Ascoli Piceno per la gestione del SAS;

RITENUTO, quindi, di poter affidare l'incarico per l'erogazione del SAS direttamente alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, essendo risultata aggiudicataria dell'Accordo Quadro bandito dal Comune di Ascoli Piceno ed avendo questo Comune stabilito di aderire al predetto Accordo Quadro con la deliberazione di G.C. n°66/2020 sopra richiamata;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro, stipulato tra il comune di Ascoli Piceno e la Cooperativa Pagefha e sottoscritto in data 12.12.2016 (Rep. 29248), al quale questo comune ha aderito, è ancora in vigore;

DATO ATTO, infatti, che il comune di Ascoli Piceno, nelle more dell'espletamento della procedura di gara europea telematica indetta per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, ha disposto, con determinazione dirigenziale n°2092 del 07/09/2020, una proroga tecnica di 6 mesi del predetto Accordo Quadro;

ACQUISITO, con riferimento all'erogazione del servizio in oggetto, il seguente codice CIG derivato: **ZB42E4446A**, nonché il DURC della Cooperativa Pagefha (n° INAIL_23338255 con scadenza 25/11/2020) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che i fondi, necessari per sostenere la spesa presunta complessiva prevista di 18.270,00 euro, trovano capienza al Cap. 1945.7 del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 ed annualità 2021, regolarmente assegnati a questo Ufficio con deliberazione di G.C. n. 26 del 09/05/2020;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in ossequio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 26 del 09/05/2020, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2020/2022);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 11 del 31/07/2020;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n°208, pubblicata nella G.U. n°308 del 30/12/2015), il quale ha previsto la deroga all'obbligo di ricorrere alle Cuc per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo *infra* 40.000,00 euro anche per i comuni con meno di 10.000 abitanti;

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di cui costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di G.C. n°66 del 07/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di riattivare il SAS a partire dal 14 settembre p.v. e di aderire, per quanto concerne l'erogazione del predetto servizio, all'Accordo Quadro sottoscritto in data 12.12.2016 dal Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, con la Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno (Rep. n°29248), risultata aggiudicataria della relativa procedura di gara al costo orario di 17,52 € oltre Iva 5% (codice CIG: 6650408A49);
- **DI STABILIRE** che il servizio di assistenza scolastica di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 18/1996, sulla base degli indirizzi espressi dalla Regione Marche con DGR n°364 del 23/03/2020 e dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione di G.C. n°66/2020, venga erogato, con riferimento all'Anno Scolastico 2020/2021 (quindi dal 14/09/2020 al 05/06/2021), come appresso specificato:
Beneficiari E Monte Ore Settimanale:
R.G. 6 ore settimanali scuola primaria
P.E. 6 ore settimanali scuola primaria
R.L. 12 ore settimanali scuola secondaria di 1° grado
M.F. 6 ore settimanali IPSEOA
Costo Orario: 17,52 € + IVA 5 %
- **DI AFFIDARE** alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, avendo questo Comune aderito all'Accordo Quadro stipulato dal Comune di Ascoli Piceno con la predetta Cooperativa, l'incarico di provvedere all'erogazione del servizio di assistenza scolastica al costo orario di 17,52 € oltre Iva 5%, nel rispetto delle seguenti ulteriori modalità e condizioni, oltre a tutte quelle previste nell'Accordo Quadro e nel relativo Capitolato Tecnico, alle quali integralmente si rinvia:
Orari e sedi di lavoro: la cooperativa incaricata deve assicurare il servizio di assistenza scolastica nei plessi scolastici frequentati dagli alunni diversamente abili da assistere, concordando direttamente con le insegnati la distribuzione settimanale delle ore di SAS assegnate. E' fatta salva la possibilità e/o necessità di erogare il servizio in modalità a distanza nel caso in cui le scuole dovessero chiudere causa COVID-19.
Personale: il servizio deve essere svolto dalla cooperativa incaricata con proprio personale, regolarmente inquadrato, sollevando il Comune di Maltignano da qualsiasi obbligo e responsabilità, nel rispetto di tutto quanto previsto al Capo II "Organizzazione del Personale" del capitolato tecnico, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie e di sicurezza anti-covid19;
Cessazione del servizio: la cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune di residenza. Può essere, altresì, disposta: per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti oppure in caso di raggiungimento degli obiettivi oppure per la cessazione della frequenza scolastica.
Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti: il costo orario del servizio è di 17,52 € oltre iva del 5%. Tenuto conto del monte ore settimanale massimo riconosciuto, l'importo complessivo stimato, riferito all'intera durata dell'incarico (A.S. 2020/2021), è pari a circa 17.400,00 € oltre Iva pari a 870,00 €, per un totale di € 18.270,00 circa. Tuttavia, poiché il servizio è a MISURA, l'importo complessivo potrà subire delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione, rispetto alla quantità massima prevista.
La fattura mensile, determinata in base alle ore di effettivo servizio, dovrà essere intestata ed inviata al Comune di Maltignano e dovrà fare riferimento alla presente determinazione di

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.112 del 11-09-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

affidamento e di impegno e riportare il codice CIG derivato n° ZB42E4446A. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto l'elenco degli alunni fruitori del servizio con a fianco di ciascuno indicato il nominativo dell'operatore, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell'arco del mese di riferimento. Le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti, riepilogative delle prestazioni e ore effettuate da ciascun operatore, dovranno essere consegnate o trasmesse al Comune prima o contestualmente all'emissione della fattura..

Il pagamento delle fatture avverrà previa acquisizione del DURC rilasciato dagli enti competenti, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Divieto di subappalto: E' fatto divieto alla cooperativa incaricata di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti cui è diretto.

Rinvio: per quanto non previsto nella presente determinazione, si rinvia alle norme contenute nel Capitolato tecnico e all'Accordo Quadro sottoscritto dalla Cooperativa aggiudicataria in data 12.12.2016, nonché alla normativa vigente in materia e alle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- **DI DARE ATTO** che, con riferimento alla finalità in oggetto, è stato acquisito il seguente codice **CIG derivato: ZB42E4446A**, nonché il DURC della Cooperativa incaricata (n° INAIL_23338255 con scadenza 25/11/2020) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail
- **DI EVIDENZIARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:
 - a) fine dell'affidamento: regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione;
 - b) oggetto dell'affidamento: erogazione del servizio di assistenza scolastica nei confronti di alunni diversamente abili per i quali è pervenuta specifica richiesta da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche. Trattasi di un servizio costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici;
 - c) modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto all'operatore unico che si è aggiudicato la procedura di gara aperta indetta dal Comune di Ascoli Piceno, ente Capofila dell'ATS n°22, per la conclusione di un Accordo Quadro per la gestione associata del SAS, con espressa previsione della facoltà per i comuni dell'ATS n°22 di potervi aderire ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Tecnico. L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1196 del 23/08/2016 alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno ed è stato sottoscritto e repertoriato al n°29248 in data 12/12/2016 – Codice Cig: 6650408A49; lo stesso, altresì, essendo in scadenza, è stato prorogato dal Comune di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n°2092 del 07/09/2020, nelle more della definizione della procedura di gara indetta il 01/07/2020 per addvenire alla conclusione di un nuovo Accordo Quadro;
 - d) forma dell'affidamento: mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (*nel caso di specie, mediante sottoscrizione con firma digitale della presente determinazione*);
 - e) durata dell'affidamento: dal 14 settembre 2020 fino al 05 giugno 2021, pari alla durata dell'A.S. 2020/2021;
 - f) importo contrattuale: 17,52 € oltre iva secondo legge, per ogni ora di SAS prestata;
- **DI QUANTIFICARE** in circa 18.270,00 euro la spesa ipotetica complessiva da sostenere per la finalità in oggetto;
- **DI IMPEGNARE** la suddetta spesa unicamente al Cap. 1945.7 (spesa a carico del Comune) e più precisamente: 7.770,00 € al Cap. 1945.7 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 e 10.500,00 € al Cap. 1945.7 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021;
- **DI RINVIARE**, invece, l'accertamento della spesa a carico della Regione Marche alla concessione del budget di cui alla DGR n°364/2020 e al DDPF attuativo n°86/2020;
- **DI DARE ATTO**, fin da ora, che la suddetta spesa presunta di 18.270,00 euro potrebbe essere suscettibile di probabili futuri adeguamenti sia in funzione del numero di alunni da assistere e/o

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.112 del 11-09-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

del numero di ore di servizio da prestare (essendo un servizio “a misura”), sia in funzione del *quantum* del cofinanziamento regionale che verrà all’uopo concesso, sia, infine, in conseguenza di futuri eventuali chiusure straordinarie dei plessi scolastici causa Covid-19;

- **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
- **DI DARE ATTO** che nell’adempimento degli atti relativi alla gestione del servizio in oggetto, viene assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e di trattamento dei dati sensibili;
- **DI TRASMETTERE** copia informatica della presente determinazione alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, in quanto operatore incaricato per la gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano, la quale dovrà essere restituita firmata per presa visione ed accettazione;
- **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l’apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola D’Emidio

Per presa visione e accettazione:

la cooperativa incaricata PAGEFHA di Ascoli Piceno

Data e firma: _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone.

Data 11/09/2020

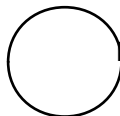
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
n°168	11/09/2020	7.770,00 €	1945.7		2020
n°168	11/09/2020	10.500,00 €	1945.7		2021

Data 11/09/2020



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 602 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 12-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola